



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



Regolamento per gli incentivi Imu e Tari

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con la deliberazione di Giunta Comunale
n. 129 in data 02.12.2022

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Costituzione del fondo

Articolo 3 - Utilizzo delle somme

Articolo 4 - Erogazione del salario accessorio

Articolo 5 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. La finalità del Regolamento è la definizione dei criteri e delle regole relativi alla facoltà da parte dell'amministrazione comunale di destinare le risorse, eventualmente disponibili secondo le disposizioni di legge, alle seguenti fattispecie:
 - a) potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate comunali;
 - b) trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impegnato, anche in via non esclusiva, nel perseguimento di i obiettivi assegnati agli uffici di cui alla lettera a).
3. Affinché possano essere erogati gli incentivi di cui al presente regolamento l'ente deve approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000.

Art.2 - Costituzione del fondo

1. Al fine di alimentare gli incentivi di cui all'articolo 1 viene annualmente costituito, ove ne ricorrano i presupposti di leggi e regolamentari, un fondo apposito, denominato "*Fondo per gli incentivi IMU e TARI*", che viene destinato alle finalità di cui al precedente articolo secondo le determinazioni assunte annualmente dall'Amministrazione.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle entrate effettivamente riscosse nell'anno precedente a quello nel quale esso viene costituito, con riferimento alle somme di cui al Conto Consuntivo approvato, e nel limite massimo complessivo del 4,5% delle stesse, secondo le seguenti fattispecie:
 - a) il 4,5% delle riscossioni, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, ivi comprese quelle derivanti da procedure coattive. Non rileva, ai fini della determinazione delle somme predette, l'anno di avvenuta notifica degli atti di accertamento cui le riscossioni predette si riferiscono;
 - b) il 4,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
 - c) il 4,5% delle riscossioni, coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente per atti di accertamento della TARI notificate dal gestore dei rifiuti.

3. Al fine di pervenire ad una stima delle somme di cui al comma 2 del presente articolo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si determina lo stanziamento delle stesse secondo una delle seguenti modalità:
 - a) applicazione delle percentuali di cui al comma 2 alle riscossioni realizzate, a pari titolo, nell'anno precedente a quello per il quale si definisce il bilancio di previsione;
 - b) applicazione delle percentuali di cui al comma 2 agli importi relativi al recupero dell'evasione di IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione dell'esercizio precedente a quello di costituzione del Fondo in parola.
4. Secondo le disposizioni di cui al richiamato art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, la determinazione effettiva delle somme afferenti al Fondo si attua esclusivamente sulla base delle riscossioni certificate nel rendiconto approvato per l'anno di riferimento.
5. Qualora il servizio di accertamento e riscossione di uno dei tributi oggetto degli incentivi disciplinati dal presente Regolamento sia affidato in concessione, è escluso ai sensi di legge dall'applicazione degli stessi.

Art. 3 - Utilizzo delle somme

1. L'amministrazione stabilisce ogni anno, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, la ripartizione delle quote del Fondo da destinare alle due finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento. Nel determinare la predetta ripartizione, l'amministrazione può tenere conto dei seguenti parametri di riferimento:
 - a) ammontare complessivo delle risorse che si ipotizza di poter attribuire al Fondo;
 - b) ricognizione delle condizioni, quantitative e qualitative, delle risorse strumentali in dotazione agli uffici assegnati alla gestione delle entrate, con particolare riferimento ad aggiornamento e adeguatezza degli strumenti informatici degli uffici predetti ed alla necessità od opportunità del loro incremento e potenziamento;
 - c) ammontare del trattamento accessorio, con riferimento alla quota direttamente correlata al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, esclusi gli incentivi in esame, in favore del personale interessato (es. premi correlati alla performance, attività progettuali ex art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 21 maggio 2018)

2. L'Amministrazione ha facoltà di stabilire che le risorse del Fondo siano destinate anche solo ad una delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento.
3. Per il primo anno di applicazione, la determinazione di cui al comma 1 viene assunta in occasione dell'adozione della deliberazione di variazione del bilancio di previsione approvato.

Art. 4 - Erogazione del salario accessorio

1. Le risorse di cui all'articolo 2, una volta definitivamente individuate, ridotte della quota che l'Amministrazione abbia eventualmente destinato al potenziamento delle risorse strumentali, degli uffici coinvolti, vengono ripartite tra il personale che presta la propria attività, anche in via non esclusiva, per il raggiungimento degli obiettivi del settore entrate comunali. La ripartizione è effettuata sulla base della percentuale di apporto quali – quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del recupero tributario e tiene conto altresì di quanto segue:
 - a) La quota destinata al trattamento accessorio del personale è da computare al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP ed è erogata al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
 - b) La quota attribuibile a ciascun dipendente, ivi compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo dello stesso dipendente;
 - c) Il trattamento incentivante di cui alla lettera a) è erogabile previa definizione, assegnazione e verifica del grado di raggiungimento di obiettivi del settore entrate, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione delle Performance dell'ente;
 - d) Qualora parte delle risorse attribuite al salario accessorio del personale non venga distribuita in esito alle procedure di cui alla lettera c), si verifica un'equivalente economia di spesa per l'amministrazione, con divieto di rassegnazione delle risorse predette al Fondo dell'anno successivo.
 - e) Erogazione successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione e della relazione della Relazione sulla Performance.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.